

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***Holding nata da conferimento di azienda o da conferimento della operativa nella beneficiaria***

di **Ennio Vial**



La creazione della **holding industriale** può discendere da **operazioni di vario tipo**. Si supponga di partire da una **società operativa che detiene anche un compendio immobiliare** che possiamo chiamare Alfa.

Una prima operazione ipotizzabile per la creazione della holding potrebbe essere rappresentata dal **conferimento di azienda in una newco**, che potremmo chiamare Beta, interamente posseduta da Alfa. Ovviamente il **compendio immobiliare rimarrà in capo alla conferente** che diventerà così la “**holding-immobiliare**”.

L’operazione prospettata **non presenta profili di abuso**, nemmeno se si procede alla **cessione delle quote della società conferitaria beneficiando della pex di cui all’[articolo 87 Tuir](#)**.

Ciò in quanto vi è l’espressa **franchigia** dalla **disciplina antiabuso** riconosciuta dal [comma 3 dell’articolo 176](#). Peraltro, in base al comma 4 della norma in discorso, la cessione potrebbe avvenire anche **a ridosso del conferimento**.

L’operazione avviene **in assoluta neutralità fiscale**, in base alle previsioni dell’[articolo 176 Tuir](#). Questo tipo di operazione, tuttavia, incontra spesso **molte resistenze da parte degli imprenditori in quanto il passaggio dell’azienda** dalla conferente alla conferitaria **non risulta indolore** sotto il profilo degli adempimenti amministrativi. Basti pensare al **trasferimento del personale dipendente**, alla necessità di lavorare con una **nuova partita iva**, eccetera.

Una via alternativa, pertanto, potrebbe essere rappresentata dalla **scissione proporzionale della società operativa con assegnazione del compendio immobiliare ad una newco neo costituita**. In questo modo **l’attività operativa rimane alla società scissa per cui non sarà necessario trasferire i dipendenti** e la nuova partita iva verrà utilizzata dalla società

beneficiaria.

Il passaggio successivo è rappresentato dal **conferimento della scissa nella beneficiaria immobiliare**. L'organigramma finale del gruppo, sostanzialmente, **non muta, se non per il fatto che la società operativa controllata dalla holding immobiliare è sempre la vecchia società di prima**.

La natura non abusiva dell'operazione in discorso è stata sancita dalla **recente [risposta ad interpello n. 252 del 10 maggio 2022](#)**, avente ad oggetto un caso analogo a quello proposto.

A questo punto sorge un dubbio: **seguendo questa seconda operazione è possibile cedere le partecipazioni nella società operativa beneficiando del regime pex?**

La risposta è ovviamente **affermativa**; tuttavia, bisogna soddisfare i requisiti dell'**[articolo 87 Tuir](#)**, tra cui segnaliamo la necessità del **rispetto dell'holding period di 12 mesi circa**.

Invero, il **problema** è un altro.

Appurato che **devo rispettare l'holding period**, mi devo piuttosto chiedere **se vi siano profili di abuso in relazione alla cessione con la pex** a seguito del conferimento.

L'Agenzia ha **sdoganato l'operazione con la [risposta ad interpello n. 199 del 22.3.2021](#)** ove è stato chiarito che la **tassazione della plusvalenza in tal modo realizzata** - in parziale esenzione di imposta - alla formazione dell'utile di esercizio, **conduce all'emersione di un reddito tassato sotto forma di dividendo** al momento della successiva distribuzione al socio, con l'applicazione di una **ritenuta pari al 26 per cento ai sensi dell'[articolo 27 D.P.R. 600/1973](#)**.

In sostanza, **non vi è alcun salto di imposta** ma solamente un **differimento della stessa al momento futuro, ma probabilmente inevitabile, della distribuzione dei dividendi** della holding ai soci.